



Verifica il tuo documento

Livello 1 (Accordo Quadro-FVG-CNR firmato.p7m.p7m) - Tutte le firme Risultato



Inguscio Massimo - 12/02/2021 15:55:42 UTC

Livello 2 (Accordo Quadro-FVG-CNR firmato.p7m) - Tutte le firme Risultato



FABIO SCOCCIMARRO - 12/02/2021 15:19:00 UTC



Verifica Firmatario

✔ Firma valida

La firma è in formato CADES-BES

Verifica alla data di sistema: 26/02/2021 13:54:38 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 12/02/2021 15:55:42 UTC

✔ Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 26/02/2021 13:54:38 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 12/02/2021 15:55:42 UTC

✔ Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

ACCORDO QUADRO

tra

la **Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile**, nel seguito **Regione**, rappresentata dall'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, dott. Fabio Scoccimarro domiciliato per la sua funzione presso la sede della Regione, in piazza Unità d'Italia n. 1 – 34121 a Trieste, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. ____ del __/__/__

e

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, nel seguito **CNR**, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Massimo Inguscio, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR, in Piazzale Aldo Moro n. 7 - 00185 Roma, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 0012875 del 25/02/2016.

Premesso che

La **Regione**, per il tramite della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, nell'assolvimento dei compiti istituzionali intende:

- a) intervenire in materie complesse e articolate, quali quelle dell'ambiente e dell'energia, caratterizzate da scenari e situazioni in rapida evoluzione che richiedono particolari conoscenze scientifiche e tecniche, non sempre reperibili tra le risorse e professionalità interne;
- b) promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso l'avvio di strategie da cui trarre il massimo beneficio nell'ambito dello sviluppo sostenibile e dell'economia verde, sostenute da studi e ricerche su tematiche ambientali quali il cambiamento climatico, i dissesti idrogeologici, la caratterizzazione geologica ed idrogeologica del territorio, la sostenibilità energetica e su qualsiasi altra tematica ritenuta funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- c) sviluppare con gli Istituti afferenti al Consiglio Nazionale delle Ricerche iniziative comuni e collaborazioni per il conseguimento delle proprie finalità, mediante specifici accordi attuativi disciplinati dalla presente convenzione;

Il **CNR**, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il **CNR** svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Il **CNR** per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;

Ai sensi dell'art 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 26 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali e modalità di collaborazione, e costituiscono la base per la successiva stipula di accordi attuativi;

considerato che

la sinergia tra il **CNR** e la **Regione** può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per il cambiamento climatico, quali ad esempio i dissesti idrogeologici, la caratterizzazione geologica ed idrogeologica del territorio, la sostenibilità energetica;

- la **Regione** dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
- la rete di ricerca del **CNR** dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
- la **Regione** ed il **CNR** possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- la **Regione** ed il **CNR** manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche descritte sopra e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;
- la **Regione** ed il **CNR** manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti

tutto ciò premesso

la **Regione** ed il **CNR** di seguito denominati anche "le Parti", si impegnano, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di

collaborazione, riconducibili agli ambiti di rispettiva competenza, e convengono e stipulano quanto di seguito.

Art. 1 Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Art. 2 Oggetto e finalità

1. Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione, in particolare mediante iniziative sinergiche che mirino alla:

- a. attuazione delle attività di ricerca applicativa di comune interesse, anche con la messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie;
- b. attivazione di iniziative in ordine ad attività scientifica ritenuta di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale anche con la messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie;
- c. attivazione di iniziative in ordine ad attività di formazione negli ambiti di rispettiva competenza.

2. Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti pubblici interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

3. Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del **CNR** e della **Regione** potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dagli Accordi attuativi previste dall'art. 3.

Articolo 3 – Accordi attuativi

1. Compete alle strutture didattiche, scientifiche o di servizio di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione ai sensi dell'articolo 2.

2. Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno regolate, di volta in volta, da specifici accordi attuativi, che costituiranno parte integrante del presente Accordo Quadro.

3. Per il **CNR**, la stipula degli accordi attuativi sarà subordinata all'espletamento delle procedure previste dall'art. 26 del Regolamento di organizzazione;

4. Gli accordi attuativi regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e delle strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Articolo 4 – Responsabili e Referenti della Convenzione

1. Per l'attuazione e la gestione delle attività svolte in collaborazione, ciascuna Parte designerà, negli accordi attuativi, un responsabile dell'esecuzione ed uno o più referenti tecnico-scientifici.

2. I responsabili e i referenti delle Parti avranno il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni, verificandone periodicamente la realizzazione.

Articolo 5 - Attività in collaborazione

1. Le Parti possono concordare, attraverso gli accordi attuativi, la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale, atte ad ottenere gli obiettivi prefissati.

2. In ogni opera o scritto, prodotti in esito alle attività in collaborazione disciplinate dal presente Accordo e dagli accordi attuativi dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

3. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in esecuzione del presente Accordo Quadro sarà di entrambe le Parti.

Articolo 6 – Attrezzature e coperture assicurative

1. Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso delle proprie attrezzature e dei propri servizi tecnici.

2. Le Parti concorderanno negli accordi attuativi le modalità di utilizzo degli impianti e dei servizi informatici e telematici, tenendo conto dei relativi oneri economici inclusi quelli relativi all'impiego delle risorse umane necessarie.

3. Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione, presso le rispettive sedi, di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di

grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

4. Il **CNR** garantisce la copertura assicurativa sia per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna da parte della Regione, sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale o dei propri collaboratori a qualunque titolo impegnati nello svolgimento delle attività concordate, anche presso i locali della Regione.

5. La **Regione** si impegna a garantire analoghe coperture assicurative R.C.T. ed infortuni in favore dei propri dipendenti o dei propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle attività convenzionali presso i locali del CNR.

6. Le Parti Contraenti assicurano che i soggetti partecipanti alle attività esecutive della presente Convenzione Quadro si uniformeranno alle disposizioni di legge e regolamentari per i luoghi di lavoro, in particolare quelle in materia di sicurezza, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 7 - Proprietà intellettuale dei risultati e segretezza

1. Ciascuna Parte si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra Parte di cui venisse a conoscenza in forza del presente impegno.

2. In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascuna Parte, saranno regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

Articolo 8 – Pubblicità dell'Accordo – Quadro

1. Le Parti concordano sull'importanza di dare adeguata pubblicità al presente Accordo – Quadro e, a tal fine, si impegnano a promuoverne la diffusione.

Articolo 9 - Durata

1. Il presente Accordo ha la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni via PEC, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

2. I Contraenti possono recedere dall'Accordo, per ragioni sopravvenute, con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi da comunicarsi a mezzo PEC. In ogni caso, il recesso dovrà mantenere indenne la controparte da ogni onere assunto in attuazione del presente Accordo.

Articolo 10 - Dati personali

1. Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

2. I dati personali saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Articolo 11 - Controversie

1. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 12 – Limitazione di responsabilità

1. È esclusa ogni garanzia del **CNR** sulle obbligazioni contratte dalla **Regione** in esecuzione del presente Accordo Quadro, e parimenti è esclusa ogni garanzia della **Regione** sulle obbligazioni del **CNR**.

Articolo 13 - Clausola di salvaguardia

1. Qualora dall'attività derivante dalla attuazione del presente Accordo Quadro derivino, anche potenzialmente, impegni economici non compatibili con le risorse finanziarie a disposizione delle Parti, ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, con comunicazione a mezzo PEC all'altra Parte.

2. Parimenti, ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere, nei termini indicati al precedente art. 9), nel caso di inattività protratta, o di attività che rappresenti duplicazione di altre, o di attività aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle finalità proprie del presente Accordo Quadro.

Articolo 14 - Registrazione e oneri

1. Il presente Accordo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e risulta pertanto privo di contenuto economico ad esso direttamente riferibile.

2. L'Accordo sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986 con eventuali spese di registrazione a carico della Parte richiedente, ed è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 con oneri a carico del CNR.

3. Il presente Accordo viene stipulato digitalmente, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge 241/1990 e s.m.i..

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
L'Assessore regionale
dott. Fabio Scoccimarro

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Prof. Massimo Inguscio